

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/4633, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1768/DDA/AM)

Con istanza DDA/4633, acquisita in data 10 ottobre 2022 (prot. n. DDA/0003832), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Warner Bros. Entertainment e Paramount Pictures Corporation, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet streamingcommunity.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Warner Bros. Entertainment	Un amore senza tempo - Time Traveler's Wife	2022	omissis
Warner Bros. Entertainment	All American	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	Gossip Girl	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	Keep Breathing	2022	omissis
Warner Bros. Entertainment	Kung Fu	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	La storia di Lisey	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	Stargirl	2020	omissis
Warner Bros. Entertainment	Naomi	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	Pivoting	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	The Sandman	2022	omissis

Direzione servizi digitali

Warner Bros. Entertainment	La vita sessuale delle ragazze del college	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	Superman & Lois	2021	omissis
Warner Bros. Entertainment	Ted Lasso	2020	omissis
Paramount Pictures Corporation	Made for Love - Stagione 1	2021	omissis
Paramount Pictures Corporation	Station Eleven	2021	omissis

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Si precisa che il sito è raggiungibile anche tramite il DNS cineblog01.bond che effettua redirect su cineblog01.sale. Il sito oggetto dell’istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”.*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito, raggiungibile all’indirizzo email: segnalaheredmca@protonmail.com, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., indirizzi di posta elettronica: whois@namecheap.com - abuse@namecheap.com per conto della società WhoisGuard, Inc., con sede in Panama, specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete, indirizzo e-mail support@mail.whoisguard.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera

Direzione servizi digitali

come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società Apeiron Global Pvt. Ltd., con sede al 98D, Behind Decathlon, Airport Road 580030 Hubli, INDIA, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@apeironglobal.com, alla quale risultano verosimilmente riconducibili anche i server, localizzati in India.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/4633**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 26 ottobre 2022**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

Direzione servizi digitali

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore